

**PIA FONDAZIONE
DI CULTO E DI RELIGIONE
CARD. G. PANICO**

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE**

**Redatto secondo il
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
e le Linee Guida ARIS**

SEZIONE 1

OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.1 - Funzione del Modello Organizzativo

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica».

Il provvedimento è stato emanato in base a quanto previsto dagli artt. 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgessero funzioni di rilievo costituzionale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, la Pia Fondazione di culto e di religione Card. G. Panico può essere ritenuta responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell'ente;
- da soggetti direttamente sottordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del presente Modello Organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Il Modello Organizzativo è composto da:

- descrizione dei reati individuati dal D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà lavorativa dell'ente;
- elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per l'ente;
- indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- descrizione delle attività dell'Organismo di vigilanza, identificato dall'ente per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari;
- sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.

I principi contenuti nel presente Modello Organizzativo e di gestione devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi dell'ente, anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire all'ente stesso di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato.

1.2 - Formazione del Modello Organizzativo

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, la Pia Fondazione ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il Modello Organizzativo previsto dal decreto legislativo.

Le attività svolte sono state le seguenti:

- studio della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti per illeciti dipendenti da reato;
- confronto con simili esperienze nel settore sanitario e nelle altre opere del mondo cattolico;
- richiesta di chiarimenti ed approfondimenti ai professionisti che assistono l'ente negli adempimenti gestionali e legali;
- analisi delle Linee Guida ARIS per l'adozione del Modello Organizzativo, approvate dal Ministero della Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale;
- affidamento ad uno studio legale specializzato in materia del compito di predisporre il testo del Modello Organizzativo, da sottoporre all'organo dirigente per l'adozione;
- mappatura dei rischi e identificazione delle attività sensibili: è stata effettuata un'indagine sulla complessiva organizzazione dell'ente, analizzando la documentazione disponibile e mantenendo una serie di contatti personali con le figure-chiave nell'ambito della struttura dell'ente, per individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti; per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate dall'ente e il sistema di controllo in essere;
- svolgimento di incontri sul posto con le figure responsabili della pianificazione, del controllo e della gestione dei diversi processi coinvolti nel sistema di prevenzione penale;
- individuazione degli interventi di miglioramento e predisposizione del modello: sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D.Lgs. n. 231/2001, si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione; si è, quindi, proceduto alla definizione di un elenco degli interventi ed alla parallela stesura del presente Modello Organizzativo.

1.3 - Elementi fondamentali del Modello Organizzativo

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, anche in relazione ai reati da prevenire, la Pia Fondazione ha identificato:

1. lo Statuto della Pia Fondazione;
2. il Regolamento approvato dal Ministero della Salute;
3. la Carta dei servizi;
4. il Codice Etico allegato al Modello;
5. la legislazione nazionale e regionale applicabile all'attività dell'ente;
6. il sistema sanzionatorio recato dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Sono stati inoltre tenuti presenti i requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/2001, quali:

- l'attribuzione ad un Organismo di vigilanza, interno alla struttura dell'ente, del compito di attuare efficacemente il Modello Organizzativo, anche tramite il monitoraggio dei comportamenti dei vari addetti e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del modello con eventuale successivo aggiornamento;
- la sensibilizzazione e la diffusione all'interno dell'ente delle regole e delle procedure stabilite.

Il Modello Organizzativo si ispira pure ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, quali:

- la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- l'assegnazione di poteri di autorizzazione coerenti con le responsabilità in essere;
- la comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti.

1.4 - Adozione del Modello Organizzativo

La Pia Fondazione di culto e di religione Card. G. Panico ha deciso di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, facendolo adottare da parte del Consiglio di Amministrazione e di procedere all'istituzione dell'Organismo di vigilanza.

Il Modello Organizzativo è, per legge, un «atto di emanazione dell'organo dirigente», sicché le successive modifiche di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione; intendendosi per «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, potranno essere apportate direttamente dal legale rappresentante, comunicate al Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione e da questo approvate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

SEZIONE 2

ASSETTO DELLA PIA FONDAZIONE

2.1 – Natura giuridica dell’ente

La Pia Fondazione di culto e di religione Card. G. Panico è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto al n. 466 del registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Lecce ed attualmente con sede legale in Tricase (LE). La Pia Fondazione è stata eretta canonicamente con decreto pontificio prot. n. 76238 del 6 luglio 1998; la personalità giuridica civile è stata riconosciuta con Decreto del Ministro dell’Interno n. 3 del 15 febbraio 1992.

2.2 – Scopo statutario

Lo scopo della Pia Fondazione, come descritto all’art. 2 del vigente Statuto, è quello:

- di attendere nell’ambito del culto e della religione a soccorrere ed assistere in Italia, all’estero e in terra di missione, con opere all’uopo dotate, le persone più deboli e meno protette (infanzia abbandonata, handicappati, persone anziane specie se non autosufficienti, minorati, derelitti, infermi di ogni genere, ecc.);
- di sostenere – in tale ambito – e promuovere l’apostolato di religiosi o laici, contribuendo, secondo la dottrina della Chiesa Cattolica, alla loro idonea formazione anche con la istituzione di scuole e con lo svolgimento di corsi all’uopo ritenuti opportuni.

Le finalità missionarie della Fondazione si perseguono mediante opere di carità spirituali e temporali e attraverso gli insegnamenti del Vangelo, tra le persone di ogni genere più bisognose di cure e di assistenza.

2.3 – Consiglio di Amministrazione

La Pia Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri effettivi e da 2 supplenti, le cui modalità di designazione sono individuate nello Statuto.

Il CdA nomina tra i suoi membri il Presidente, a cui spettano la legale rappresentanza della Fondazione ed i poteri di ordinaria amministrazione, appartenendo al CdA quelli di straordinaria amministrazione. Il Consiglio può nominare un Vice presidente e anche un Consigliere delegato, fissandone i poteri, nonché un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso, determinando la durata dell’incarico.

Il CdA approva annualmente il bilancio predisposto dal Direttore Generale, osservate le competenze del Collegio dei Revisori.

2.4 – Collegio dei Revisori

Il CdA nomina il Collegio dei Revisori, formato da 3 effettivi e 2 supplenti, che si riunisce almeno trimestralmente ed a cui spetta la vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità e sull'osservanza da parte del CdA delle norme in materia.

2.5 – Direttore Generale

Il Direttore Generale dell'Ospedale, nominato dal CdA nel rispetto dei requisiti prescritti dalla legge, è responsabile della gestione complessiva al fine del raggiungimento degli obiettivi generali assegnati dal CdA e svolge la sua attività sotto il controllo del CdA. È coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario e si avvale del Collegio di Direzione. Al Direttore Generale sono riservate tutte le funzioni di gestione dell'Ospedale. L'incarico di Direttore Generale viene regolato da un contratto di diritto privato di durata compresa tra 3 e 5 anni rinnovabili ed è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Il Direttore Generale predispone annualmente il bilancio che trasmette al CdA per l'approvazione e presenta al CdA, sempre con periodicità annuale, una relazione scritta sull'andamento della gestione.

Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. La composizione ed il funzionamento del Collegio di Direzione sono definiti con delibera del CdA.

2.6 – Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo, previa approvazione del CdA, il quale coadiuva il Direttore Generale nel governo dell'Ospedale, dirige i Servizi Amministrativi e fornisce parere obbligatorio ma non vincolante al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza, svolge attività d'indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle Strutture dell'Ospedale, con riferimento agli aspetti gestionali amministrativi.

2.7 – Direttore Sanitario

Il Direttore Generale nomina il Direttore Sanitario, previa approvazione del CdA, il quale coadiuva il Direttore Generale nel governo dell'Ospedale, dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio ma non vincolante al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza, svolge attività d'indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle Strutture dell'Ospedale, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute. Collabora al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate dall'Ospedale. Presiede il Consiglio dei Sanitari, organo che ha esclusivamente funzioni di consulenza tecnico-sanitaria e composto in maggioranza da medici.

2.8 – Profili del personale

Il personale è inquadrato nei seguenti ruoli: sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, sulla base della legislazione e del contratto collettivo nazionale di lavoro. La dotazione organica, conforme alle norme nazionali e regionali, viene predisposta dal Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ed approvata dal CdA.

2.9 – Dirigenza del ruolo sanitario

La dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profilo professionale ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali; alla dirigenza sanitaria si accede attraverso concorso pubblico per titoli ed esami. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale.

Al Dirigente sanitario vengono assegnati dal Direttore Generale compiti professionali con precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura, e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il Dirigente responsabile della struttura predispone ed assegna al Dirigente sanitario un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza.

Il rapporto di lavoro esclusivo dei Dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali; il Regolamento dell'Ospedale definisce in dettaglio i limiti all'esercizio dell'attività libero professionale.

2.10 – Dirigente responsabile di Struttura e Direttore di dipartimento

Il Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, determina gli indirizzi generali dei responsabili di struttura, per tale intendendosi l'articolazione organizzativa per la quale è prevista responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. Ai Dirigenti con l'incarico di Struttura sono attribuite funzioni di direzione e di organizzazione, così come determinate dal Direttore Generale nell'atto di indirizzo. Gli incarichi di Direzione di struttura implicano il rapporto di lavoro esclusivo.

Il Direttore Generale nomina tra i Dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse il Direttore di dipartimento, che comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionale in materia clinico – organizzativa, sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate, per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il Direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili.

2.10 – Comitato etico

Presso l’Ospedale è costituito un Comitato etico con funzioni consultive che, nel completo rispetto delle finalità e dei valori religiosi e morali della Pia Fondazione, ha competenza in materia di ricerca scientifica biomedica, sperimentazione dei nuovi farmaci e procedure terapeutiche e diagnostiche da attivare e che pongono dilemmi etici.

Il parere del Comitato di etica è vincolante per gli aspetti della ricerca che richiedono tale tipo di giudizio secondo le norme e le disposizioni internazionali vigenti.

Il Comitato è presieduto da un rappresentante del CdA ed è formato dal Direttore Sanitario, ovvero da un suo delegato, previo assenso del Consiglio dei Sanitari, da un biologo, designato dal Direttore Generale e da un esperto in Scienze sociali e/o materie giuridiche, designato dal CdA. Il Comitato e l’Organismo di vigilanza si coordinano costantemente per tutte le attività di formazione, monitoraggio ed ispezione connesse al Codice Etico.

SEZIONE 3

ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 - Costituzione dell'Organismo di vigilanza

L'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di vigilanza interno all'ente, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte delle funzioni apicali e dei loro sottoposti;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello in relazione alla struttura dell'ente e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello Organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni organizzative o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

L'Organismo di vigilanza è costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di vigilanza, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001, risponde nello svolgimento della sua funzione solo al Consiglio di Amministrazione.

3.2 - Funzione di Compliance

Alle attività dell'Organismo di vigilanza partecipa a tutti gli effetti, ma senza diritto di voto se non lo presiede, anche la persona avente funzioni di Compliance Officer, ovvero la persona di volta in volta designata dall'organizzazione professionale incaricata della funzione di Compliance.

Il Compliance Officer, ovvero l'organizzazione professionale incaricata della funzione di Compliance, ha il compito di assistere tutte le funzioni dell'ente nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente modello e nell'allegato Codice Etico.

Al fine di garantire la imparzialità e la competenza professionale connesse alle caratteristiche delle mansioni affidate, il Compliance Officer dev'essere un professionista esterno all'ente, ovvero una qualificata organizzazione professionale, in possesso di specifiche competenze in materia di diritto penale, diritto d'impresa, sistemi gestionali ed organizzazione aziendale.

Il Compliance Officer ha il compito di coordinare gli adempimenti connessi ai diversi settori normativi, che interagiscono nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione e che presentano, come tratto comune, l'incidenza, diretta o indiretta, sui processi sensibili individuati all'interno del presente Modello Organizzativo (a titolo non esaustivo: gestione

del personale e rapporti di lavoro, esternalizzazione dei servizi mediante appalti o altra forma contrattuale, certificazione di qualità, sicurezza sul lavoro, privacy, igiene alimentare...).

3.3 - Prerogative dell'Organismo di vigilanza

I compiti assegnati all'Organismo di vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e che esso operi secondo i criteri di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione. Da tale caratterizzazione discendono le seguenti prerogative:

1. le scelte dell'Organismo di vigilanza sono insindacabili da qualunque altro organo della Fondazione, onde non far venire meno la sua autonomia;
2. i membri che compongono l'Organismo di vigilanza devono essere persone di assoluta affidabilità, in ragione delle capacità personali loro riconosciute;
3. l'Organismo di vigilanza appartiene alla struttura dell'ente, dati la sua specificità e il cumulo dei compiti attribuitigli;
4. l'Organismo di vigilanza dispone di un adeguato budget messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione;
5. l'Organismo di vigilanza può ricorrere a consulenze esterne, nel limite del budget messo a disposizione;
6. all'interno dell'Organismo di vigilanza sarà presente almeno un esperto del settore sanitario ed almeno un giurista esperto nella materia dei Modelli Organizzativi, quest'ultimo anche in veste di Compliance Officer;
7. nell'Organismo di vigilanza sarà garantita la presenza di almeno una religiosa designata dalla Superiora Generale della Congregazione Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina;
8. l'Organismo di vigilanza adotta il proprio Regolamento, che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione;
9. ciascun membro rimane in carica per 5 anni e può essere revocato solo per giusta causa;
10. l'Organismo di vigilanza nomina al proprio interno un coordinatore, con il compito di presiedere le riunioni, rappresentare l'Organismo di vigilanza presso l'alta direzione dell'ente, nominare i supplenti dell'Organismo e svolgere le ulteriori funzioni stabilite nel Regolamento;
11. la Pia Fondazione mette a disposizione dell'Organismo di vigilanza idonei locali per le riunioni, dotate di postazioni PC e fotocopiatrici, nonché uno spazio dedicato e riservato per la creazione di un archivio cartaceo dell'Organismo di vigilanza stesso;
12. l'Organismo di vigilanza, su richiesta del Coordinatore, si può avvalere del personale di segreteria dell'ente;
13. la Direzione mette a disposizione dell'Organismo di vigilanza una casella postale ed un indirizzo di posta elettronica riservati, in modo da poter ricevere informazioni e segnalazioni da parte del personale e degli utenti;
14. l'Organismo si riunisce con la periodicità indicata nel Regolamento e comunque almeno una volta ogni tre mesi;

15. l'Organismo svolge attività ispettiva applicando come linea guida per gli audit la Norma ISO 19011.

3.4. - Attività di riferimento

L'attività di riferimento (reporting) dell'Organismo di vigilanza in merito all'attuazione del Modello Organizzativo e all'emersione di eventuali criticità si sviluppa su due linee:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il legale rappresentante;
- la seconda, annuale, verso il Consiglio di Amministrazione, per il quale predispone una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati, allegando un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con il Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dal Consiglio di Amministrazione.

3.5 - Obblighi di informazione

L'Organismo di vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte di tutti gli addetti della Pia Fondazione in merito a fatti, azioni od omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i componenti degli organi ed i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'Organismo di vigilanza eventuali segnalazioni relative alla possibile violazione del Codice Etico, del Modello Organizzativo e delle norme in essi richiamati;
- coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

I dipendenti che intendano segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello Organizzativo, devono contattare il diretto superiore. Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente abbia oggettiva ragione di non rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'Organismo di vigilanza.

I consulenti, i fornitori e gli altri collaboratori, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti o per conto dell'ente, effettuano le segnalazioni direttamente all'Organismo di vigilanza.

L'Organismo di vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel presente Modello Organizzativo.

3.6 - Verifiche sull'adeguatezza del Modello Organizzativo

L'Organismo di vigilanza, oltre alla verifica sull'effettività del Modello Organizzativo, vale a dire di controllo della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il modello stesso, periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, relazionandosi, ove occorra, con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza, di volta in volta individuati.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione sia dei documenti di maggior rilevanza relativi ai processi sensibili sia nelle attività di audit sul campo successivamente descritte.

Deve essere, inoltre, svolta una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e dei componenti degli organi rispetto alla problematica della responsabilità penale.

Le verifiche e il loro esito sono riportate nel report annuale al CdA.

3.7 Attività di Compliance audit

Il processo di audit sull'applicazione del presente Modello è organizzato dal Compliance Officer, che sottopone all'Organismo di vigilanza, di cui fa parte, un piano annuale di Compliance audit, strutturato secondo il criterio del campionamento.

La designazione dell'auditor incaricato di effettuare la singola verifica spetta all'Organismo di vigilanza, che individua l'auditor o, secondo le esigenze specifiche, il team di Compliance audit in base ai criteri della professionalità e dell'indipendenza rispetto ai soggetti verificati. In particolare, per ogni audit svolto collegialmente vengono individuati un Lead auditor – che è responsabile del gruppo di verifica – nonché gli auditor in affiancamento ed eventualmente e gli osservatori.

Le verifiche e il loro esito sono immediatamente riferite al legale rappresentante e riportate nel report annuale al CdA.

La gestione di ogni Compliance audit seguirà i criteri e le modalità individuati dalla Norma Uni En Iso 19011, vale a dire la norma tecnica internazionale contenente la disciplina degli audit di prima, seconda e terza parte.

Sulla base di tale Norma, l'attività di Compliance audit si dovrà fondare sui seguenti principi ispiratori, diretti a garantire la completezza, l'imparzialità e l'efficacia dell'audit.

a) Comportamento etico

Durante l'audit di Compliance sarà tenuto un comportamento basato su: fiducia, integrità, riservatezza e discrezione.

b) Presentazione imparziale

L'auditor riporterà fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni ed i rapporti di audit, riportando gli ostacoli significativi incontrati durante l'audit e le opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di audit e l'organizzazione oggetto dell'audit.

c) Adeguata professionalità

Gli auditor baseranno il contenuto del rapporto di audit sulle conoscenze di cui dispongono a livello professionale, integrate con le informazioni registrate nel corso dell'audit.

d) Indipendenza

Gli auditor conserveranno uno stato di obiettività di pensiero durante il processo dell'audit per assicurare che le risultanze e le conclusioni dell'audit siano basate solo sulle evidenze dell'audit.

e) Approccio basato sull'evidenza

Le evidenze dell'audit saranno verificabili. Esse si baseranno su campioni di informazioni disponibili ed indicati nel rapporto di audit.

SEZIONE 4

DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

4.1 - Informazioni generali

La Pia Fondazione:

- garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente Modello Organizzativo, al livello apicale;
- provvede a portare a conoscenza di tutti gli stakeholders, interni ed esterni, il Codice Etico.

L'adozione del Modello Organizzativo è comunicata a tutti i soggetti portatori di interesse, con avviso sul sito Internet dell'Ospedale e con avviso in bacheca, nel quale lo stesso si dichiara disponibile a consentirne la visione integrale a questi soggetti.

4.2 - Informazioni ai dipendenti

Ai dipendenti in servizio o di futuro inserimento viene consegnata una copia del Codice Etico e viene loro richiesto di rilasciare una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza. Il Codice Etico deve essere altresì affisso nei luoghi di lavoro, in spazi accessibili a tutti i dipendenti, a formare parte integrante della normativa disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'Organismo di vigilanza provvede a definire specifici programmi di formazione del personale in materia penale, in accordo con il legale rappresentante.

4.3 - Informazioni ai fornitori

Devono essere previste specifiche clausole, da inserire nei rapporti contrattuali, con le quali i soggetti che collaborano a vario titolo con la Pia Fondazione dichiarino di conoscere ed accettare i principi etici o il Modello Organizzativo e s'impegnino, in caso di somministrazione di lavoro o appalto di servizi, a farli rispettare da parte del personale occupato presso l'Ospedale.

4.4 - Informazioni alle figure apicali formali e di fatto

Le figure in posizione formale e di fatto apicale devono entrare in possesso di una copia del Modello Organizzativo e del Codice Etico allegato.

SEZIONE 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 - Oggetto

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello Organizzativo. L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per l'ente di rivalersi per ogni danno o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori in violazione del Modello Organizzativo.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, va affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5.2. - Provvedimenti relativi ai dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce infrazione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili al personale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicata ai singoli rapporti di lavoro, in proporzione alla gravità dell'infrazione. Potrà essere applicata anche la sanzione del licenziamento per giusta causa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2119 cod. civ.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza spetta alla funzione competente a norma di legge, mentre è estesa all'Organismo di vigilanza la competenza per il monitoraggio del comportamento dei dipendenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del Modello Organizzativo.

Se l'Organismo di vigilanza ritiene opportuno che sia inflitta una sanzione disciplinare lo comunica in forma scritta alla funzione competente, che, a norma di legge, ha facoltà di disattendere la richiesta dell'Organismo di vigilanza, ma dovrà darne motivazione scritta, in ossequio al principio di autonomia ed indipendenza dell'Organismo di vigilanza rispetto all'organo dirigente.

5.3 - Provvedimenti relativi ai collaboratori

Ogni violazione delle regole del Modello Organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

SEZIONE 6

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

6.1 – Reati da prevenire

I reati cui si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e che sono specificamente indicati dal presente Modello Organizzativo per quanto attiene ai fatti che più verosimilmente potrebbero riguardare la Pia Fondazione, sono:

1. i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):

- malversazione a danno dello Stato;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- concussione;
- corruzione per un atto d'ufficio;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- istigazione alla corruzione;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica.

2. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis):

- messa in circolazione di monete contraffatte, di concerto o no con chi ha eseguito la contraffazione ovvero con un intermediario;
- spendita o messa in circolazione di monete contraffatte ricevute in buona fede;
- acquisto detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

3. i reati societari (art. 25-ter)

nessuno.

4. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

limitatamente all'ipotesi in cui l'ente venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

5. i delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-septies):

- omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni colpose gravi commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni colpose gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

6. i delitti contro la personalità dell'individuo (art. 25-quinques):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- tratta di persone;
- mutilazione degli organi genitali femminili,
- acquisto e alienazione di schiavi.

7. i delitti contro il patrimonio (art. 25-octies):

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

8. gli abusi di mercato (art. 25-sexies):

- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato.

9. i reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis):

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

10. i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):

- associazione per delinquere per commettere i reati di cui all'art. 416 sesto comma
- associazione di tipo mafioso
- scambio elettorale politico – mafioso
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- associazione per delinquere
- illegale fabbricazione di armi
- illegale introduzione nello Stato di armi
- illegale messa in vendita o cessione di armi
- illegale detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi

11. i delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis):

- turbata libertà dell'industria o del commercio
- frode nell'esercizio del commercio
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari
- illecita concorrenza con minaccia o violenza
- frodi contro le industrie nazionali

12. i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):

- art. 171 comma 1 lettera a) bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
- art. 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
- art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

13. i delitti in materia ambientale (art. 25-undecies):

- art. 2 comma 2 del D. Lgs. 07 luglio 2001, n. 121

6.2 - Esonero dell'ente da responsabilità amministrativa

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati suindicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità amministrativa dell'ente.

Gli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l'esonero dalla responsabilità, qualora l'ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

L'ente nelle prime due ipotesi prima indicate, quelle che riguardano le posizioni di vertice, non risponde se dà la prova liberatoria che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo autonomo di vigilanza interna.

Nella terza ipotesi, che riguarda i soggetti direttamente sottoposti alle figure di vertice, è stata esclusa la presunzione di responsabilità, sicché l'ente è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione (culpa in eligendo) o vigilanza (culpa in vigilando).

Il presente Modello Organizzativo è l'insieme delle regole interne di cui la Pia Fondazione si è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il Modello Organizzativo, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, è stato formato in modo da rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso.

L'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, invece, è incontestabile quando vi sia l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, attuato attraverso sue verifiche periodiche e la sua eventuale modifica, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Il legislatore ha, poi, introdotto un elemento comune sia all'adozione di corretti modelli organizzativi che all'adempimento degli obblighi di direzione e vigilanza: l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo ovvero nell'esercizio dei poteri direttivi.

Il sistema congegnato dal Modello Organizzativo adottato dall'ente risponde, infine, alle ulteriori seguenti esigenze individuate dal D.Lgs. n. 231/2001:

- istituzione di un Organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento;
- assenza di colpa da parte dell'Organismo di controllo per omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello Organizzativo;
- predisposizione di un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello Organizzativo;
- commissione del reato con elusione fraudolenta delle disposizioni del Modello Organizzativo.

SEZIONE 7

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7.2 - Elenco dei reati

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia effettivamente svolta).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen..)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/2001.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-320 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare l'evasione di una pratica), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Sostanzialmente si tratta della fattispecie descritta nel capoverso precedente, nella quale però l'offerta non venga accettata dal pubblico funzionario.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui la Provincia sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.)

Il reato si configura quando, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

Questa norma estende ai membri delle Comunità europee i reati di istigazione alla corruzione e quelli di peculato, concussione e corruzione.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

SEZIONE 8

REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

8.1 - Elenco dei reati

Omicidio colposo con violazione delle norma sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.)

Il reato si configura quando si cagiona per colpa, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di una persona.

Tra i reati che offendono i beni essenziali l'omicidio è senz'altro il più rilevante, consistendo nell'uccisione di una persona provocata da altra persona mediante un comportamento doloso o colposo ed in assenza di cause di giustificazione.

L'oggetto della tutela penale è, così, direttamente la vita umana, che viene perseguito, perfino contro la volontà dello stesso soggetto interessato, quale interesse della collettività (tanto che l'art. 579 cod. pen. punisce pure l'omicidio del consenziente).

Se l'oggetto materiale dell'azione criminosa è sempre un essere umano, il fatto materiale dell'omicidio concreta un reato a forma libera, poiché è indifferente il modo attraverso il quale la morte viene data e può consistere sia in un'azione positiva che in un'azione omissiva; sia nell'uso di mezzi fisici che psichici, diretti o indiretti.

L'omicidio è colposo quando l'agente determina la morte della persona per colpa.

Per l'individuabilità della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'omicidio colposo, è sufficiente che sussista legame causale tra la violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. Occorre, inoltre, che sia stata posta in essere una condotta antiggiuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma comunque preordinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La terminologia adoperata dal codificatore («norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»), è riferibile, peraltro, non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Prima tra tali norme è, allora, quella posta dall'art. 2087 cod. civ., che istituisce il generalissimo principio dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare le condizioni di lavoro, per tali intendendosi sia l'integrità fisica che la personalità morale dei prestatori di lavoro; tale norma, infatti, ha carattere sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro ed importa l'inadempimento del dovere di sicurezza, non soltanto quando si inattuino le misure specifiche imposte tassativamente dalla legge, ma pure quando non si adottino, in mancanza di queste o nell'ipotesi della loro inadeguatezza rispetto all'evoluzione della tecnica ed al progresso scientifico, i mezzi comunque idonei a prevenire ed evitare i sinistri,

assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

Oltre all'attuazione dell'art. 2087 cod. civ., ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, seppure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni.

L'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche può concorrere con altri reati. L'omissione di impianti o di segnali destinati alla prevenzione degli infortuni (art. 437 cod. pen.), anche se ascritta come reato autonomo, opera pure come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona; il che giustifica l'applicabilità al reato di omicidio colposo della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 cod. pen. Il danno alla persona, infatti, non è compreso nell'ipotesi complessa di cui al capoverso dell'art. 437, costituendo la morte effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio causato dall'omissione delle cautele: la punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto in quanto, essendo diverse le condotte e le rispettive oggettività giuridiche, non si può verificare assorbimento per diversità dell'elemento soggettivo, rispettivamente dolo e colpa.

Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.)

Il delitto di lesioni personali colpose è quello che più di frequente si accompagna alle condotte represses dal diritto penale del lavoro, anche perché rappresenta il risvolto penalistico del danno biologico.

L'evento, costituito dalle lesioni subite in assenza di dolo dell'autore dalla parte offesa, ricorre spesso nelle ipotesi di violazione delle norme lavoristiche: basta porre mente non solo alle evidenti conseguenze degli inadempimenti ai precetti antinfortunistici ed igienici, ma pure al danno alla salute, inteso come alterazione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto, che quasi sempre si accompagna a comportamenti anche solo civilisticamente illeciti del datore di lavoro, quali ad esempio il licenziamento invalido, il demansionamento e la dequalificazione professionale, o l'uso illegittimo del potere disciplinare.

La circostanza aggravante della violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sussiste anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ.

La terminologia «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è, infatti, riferibile non soltanto alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali, le quali tendono in genere a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

E in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il disposto dell'art. 2087 ha carattere generale e non meramente contrattuale, come si desume dallo stessa rubrica («tutela delle condizioni di lavoro») nonché dal suo particolare contenuto normativo.

Ne consegue, pertanto, che, quantunque la norma sia inserita nel codice civile, anziché in una legge speciale, pone specifici doveri di comportamento, la cui effettiva inosservanza integra conseguentemente il delitto aggravato di cui al terzo comma dell'art. 590 cod. pen., allorché sia stata causa del relativo evento lesivo ai sensi dell'art. 40 cod. pen.

L'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., ai fini della perseguibilità d'ufficio del reato di lesioni personali colpose, annovera le lesioni commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, delle norme relative all'igiene sul lavoro o determinanti malattie professionali; il terzo comma contempla invece come aggravante solo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: dal rapporto tra tali commi deve dedursi che non è consentito ricomprendere estensivamente la violazione delle norme sull'igiene del lavoro tra le ipotesi aggravate.

Il reato di lesioni personali colpose è istantaneo, consumandosi al momento dell'insorgere della malattia prodotta dalle lesioni.

Durata e permanenza della malattia sono irrilevanti ai fini dell'individuazione del momento consumativo; se la condotta colposa causatrice della malattia non cessa, però, con l'insorgenza di questa, ma persistendo ne provochi un successivo aggravamento, il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione.

In relazione ai principali processi sensibili suindividuati, al fine di prevenire la potenziale commissione dei reati sopra elencati è stato adottato il piano di sicurezza di cui all'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e varate le misure generali e specifiche di tutela del lavoro.

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo saranno adottati quando fossero scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In particolare si è proceduto alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, tendendo all'eliminazione dei rischi e, nell'impossibilità, alla loro riduzione al minimo nonché alla riduzione dei rischi alla fonte; alla programmazione della prevenzione; alla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; all'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; all'adozione delle misure igieniche e delle misure di protezione collettiva ed individuale imposte dalle leggi in materia e suggerite dal progresso tecnologico e scientifico; all'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

Sono state inoltre predisposte le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; è prevista la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. L'ente ritiene imprescindibile assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di verificare l'adempimento degli obblighi giuridici di cui sopra in relazione alla prevenzione dei reati di omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rimetterà periodicamente all'Organismo di vigilanza una relazione in cui sia dato conto sia dei dati rilevati attraverso l'adozione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività anzidette, sia dell'osservanza di tutte le regole di condotta che garantiscano la conformità del Modello Organizzativo alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 ovvero o al British Standard OHSAS 18001:2007.

L'Organismo di vigilanza segnalerà alla direzione eventuali deficienze organizzative e gestionali che impediscano od ostacolino il soddisfacimento dell'esigenza di far sì che, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, l'ente adotti un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati contro la vita e l'incolumità individuale.

L'ente ritiene essenziale, comunque, l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

SEZIONE 9

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO

Riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.)

Il reato si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, consistente nello stato di un individuo sul quale si esercitino gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione una persona minore di anni 18, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen..)

Il reato consiste nello sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero nel fare commercio o nel distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora, nel distribuire e divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o, infine, nel cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

La configurazione in capo all'ente di questo reato attiene alle misure adottate dall'ente stesso per limitare l'uso degli accessi a siti Internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui computer in dotazione all'Istituto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Il reato si perfeziona nel momento in cui un soggetto consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.

Anche per questo reato la sua configurazione in capo all'ente attiene alle misure adottate per limitare l'uso degli accessi a siti Internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui computer in dotazione all'Istituto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Il reato consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

Tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.)

Il reato consiste nella tratta o comunque nel commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù.

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Il reato consiste nell'alienare, cedere, acquistare, impossessarsi o mantenere una persona che si trovi in stato di schiavitù.

SEZIONE 10

REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Il delitto è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione si distingue dal riciclaggio in senso stretto perché quest'ultimo riguarda le attività che si esplicano sul bene di provenienza delittuosa trasformandolo o modificandolo parzialmente, nonché quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. Essa, poi, si distingue sia dal riciclaggio che dall'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per essere presente nella ricettazione solo una generica finalità di profitto, mentre le altre due fattispecie reitali richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto all'ultima delle due, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. La ricettazione è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta delittuosa cada, oltre che sul denaro, su una cosa che abbia un certo valore, anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura; perciò anche la ricettazione di oggetti provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio si configura ugualmente come reato attinente al patrimonio, in dipendenza dell'illecito incremento patrimoniale derivante dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza. Ulteriore presupposto della ricettazione è dunque l'esistenza di un delitto anteriore, seppure non è ancora giudizialmente accertato.

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene «ripulito» nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; anche per tale reato la pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

SEZIONE 11

REATI SOCIETARI ED ALTRI REATI

La qualità di ente non commerciale della Pia Fondazione rende impossibile, anche in considerazione del tipo di attività che esso gestisce riferire ad essa altre categorie di reati, pure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

SEZIONE 12

REATI INFORMATICI

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il legislatore vuole assicurare la protezione del «domicilio informatico», quale spazio ideale, ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici, di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. La norma, peraltro, non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente. La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente.

Il delitto, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

Per «sistema informatico» deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche parziale, di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione - dalla registrazione o memorizzazione, attraverso impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati». Per «dati», poi, si intendono rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli («bit»), in combinazione diverse; dall'elaborazione automatica dei dati si generano «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Ben possono concorrere i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica, in quanto si tratta di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo: la differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall'elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Una delle condotte più ricorrenti che integrano questo reato è la detenzione di schede contraffatte per la decrittazione di trasmissioni televisive a pagamento. Altra condotta criminosa consiste nell'appropriarsi del numero seriale di un telefono cellulare appartenente ad altri, per realizzare un'illecita connessione alla rete di telefonia mobile attraverso la modifica del codice di un ulteriore apparecchio (la «clonazione»).

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di siffatte comunicazioni.

Integra, ad esempio, questo reato anche la semplice utilizzazione da parte di chi esercita un'attività commerciale, mediante un terminale in suo possesso, di una carta di credito contraffatta, poiché costui è legittimato ad usare il terminale di lettura della carta e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La pena edittale è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 547, in tema di criminalità informatica, che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento, reato punito dall'art. 635 cod. pen., in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.

L'elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso.

Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è più elevata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La norma richiede che il danneggiamento si attui o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi oppure con distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Il reato ricorre se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è più grave se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

È reato proprio che commette il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il sistema per la creazione e la verifica di firme elettroniche sfrutta le caratteristiche dei sistemi crittografici a due chiavi. Un sistema crittografico garantisce la riservatezza del contenuto dei messaggi, rendendoli incomprensibili a chi non sia in possesso di una chiave per interpretarli. Nei sistemi crittografici a due chiavi, detti anche a chiave pubblica o a chiave asimmetrica, ogni utente ha una coppia di chiavi: una chiave privata, da non svelare a nessuno, con cui può decodificare i messaggi che gli vengono inviati e firmare i messaggi che invia, e una chiave pubblica, che altri utenti utilizzano per codificare i messaggi da inviargli e per decodificare la sua firma e stabilirne quindi l'autenticità. Per ogni utente, le due chiavi vengono generate da un apposito algoritmo, con la garanzia che la chiave privata sia la sola in grado di poter decodificare correttamente i messaggi codificati con la chiave pubblica associata e viceversa. Grazie alla proprietà delle due chiavi, inversa rispetto a quella appena descritta, un sistema di questo tipo è adatto anche per ottenere dei documenti firmati. Infatti, la chiave pubblica di un utente è la sola in grado di poter decodificare correttamente i documenti codificati con la chiave privata di quell'utente.

SEZIONE 13

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

13.1 Elenco dei reati

Associazione per delinquere per commettere i reati di cui all'art. 416 n.6 cod. pen.

In base alla prima parte dell'art. 416 cod. pen. l'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone di associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell'associazione.

Sanzioni particolarmente pesanti, oltre che responsabilità amministrativa dell'ente ex decreto 231, si ha quando l'associazione per delinquere è finalizzata alla commissione dei seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- pornografia virtuale;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi;
- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o esecuzione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato;
- compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

La responsabilità amministrativa dell'ente per gli ultimi due reati indicati sussiste solo se il reato è commesso in presenza di almeno due delle seguenti cinque circostanze aggravanti:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o

comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter cod. pen.)

Il vigente codice penale, frutto della consistente legislazione antimafia prodotta a partire dagli anni novanta, prevede che la pena stabilita per l'associazione mafiosa si applichi anche a chi ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi priva una persona della libertà personale, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Importante evidenziare che è richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di arricchirsi con il prezzo del riscatto. Non rientra quindi in questo ambito l'eventuale privazione della libertà personale commessa per altri fini (es. nell'attività sanitaria o assistenziale).

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

In questo caso lo scopo dell'associazione è la commissione dei seguenti delitti: produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La punibilità, quindi, riguarda anche la semplice detenzione illecita di una quantità di stupefacenti superiore ai limiti massimi stabiliti con decreto ministeriale.

Associazione per delinquere commi da 1 a 5 (art. 416 cod. pen.)

L'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone di associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell'associazione.

Nelle ipotesi sopra elencate la responsabilità amministrativa dell'ente si riferiva all'associazione finalizzata alla commissione di specifici reati. In questo caso, si colpisce, seppure con sanzioni amministrative di minor entità, l'associazione per delinquere diretta alla generalità dei reati.

Illegale fabbricazione, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di comuni armi da sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5 cod. proc. pen.)

Ai fini della corretta definizione delle contromisure che l'ente è tenuto – eventualmente – ad apportare, occorre individuare la tipologia di armi cui la norma fa riferimento.

Sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Le armi da sparo sono le seguenti: a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi.

Sono armi clandestine le armi comuni da sparo non catalogate dal Ministero dell'Interno e le armi comuni e le canne prive dei dovuti contrassegni e sigle.

SEZIONE 14

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

14.1 Elenco dei reati

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.)

È il delitto commesso da chiunque adopera violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. È necessaria la querela della persona offesa dal reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)

È il delitto commesso da chi compie atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Il reato in questione non si può cumulare con quello relativo alla preparazione e vendita di sostanze adulterate. Infatti le ipotesi di reato contravvenzionale previste dall'art. 5, lett. g), della legge 30 aprile 1962 n. 283, riguardanti la preparazione, vendita, somministrazione di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici non autorizzati, hanno valore sussidiario rispetto alle ipotesi delittuose previste dall'art. 516 cod. pen., riguardanti la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, in quanto, a prescindere dalla diversa oggettività giuridica delle due norme, entrambe riguardano e tutelano in sostanza la genuinità dei prodotti alimentari. Ne consegue, pertanto, che fra i due reati non è

configurabile il concorso formale, restando le ipotesi contravvenzionali assorbite da quelle più gravi punite dal codice penale.

In merito alla differenza tra le due fattispecie, il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. ha la finalità di garantire l'ordine economico esposto a pericolo da colui che, intenzionalmente, produca o ponga in vendita sostanze alimentari dichiarate genuine pur non essendo tali; le contravvenzioni in materia alimentare hanno invece per scopo il superiore interesse della salvaguardia della pubblica salute e, pertanto, sono dirette a colpire tutti i comportamenti di produttori e commercianti che, sia pure non dolosamente, producano o distribuiscano prodotti che abbiano carenza degli elementi nutritivi prescritti dalle leggi vigenti. Di conseguenza, mentre per tale contravvenzione è sufficiente che risulti dimostrata la coscienza e volontarietà della condotta posta in essere, per il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. deve essere raggiunta la prova della sussistenza del dolo.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)

È il delitto commesso da chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. È necessaria la querela della persona offesa. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra indicati.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)

È il delitto commesso da chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

SEZIONE 15

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

15.1 Elenco dei reati

Reati previsti dagli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge in materia di diritto d'autore).

Compie i reati previsti della legge sul diritto d'autore:

- 1) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- 2) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore;
- 3) chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- 4) chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della legge 633/41, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della stessa legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
- 5) chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- 6) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- 7) chi, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- 8) chi detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con

qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato

9) chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

10) chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

11) chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

12) chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

13) chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

14) chi, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

15) chi, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

16) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

17) chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d'autore;

18) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli

stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

SEZIONE 16

INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI

I

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione ed ai reati relativi alla gestione del patrimonio

1. rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
2. fornitura di servizi alla pubblica amministrazione;
3. rapporti con il personale ispettivo incaricato dalla pubblica amministrazione;
4. attività posta in essere dal personale dell'ente in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
5. gestione delle prenotazioni e della cassa;
6. gestione e liquidazione di infortuni sul lavoro e prestazioni previdenziali;
7. acquisti di beni o servizi, consulenze e sponsorizzazioni;
8. selezione e assunzione del personale;
9. ottenimento e utilizzo di autorizzazioni, licenze, contributi, finanziamenti e rimborsi;
10. collegamenti telematici o trasmissione di dati;
11. edilizia e gestione degli immobili;
12. partecipazione a procedimenti giudiziari.

Principali contromisure

- 1.1 monitoraggio dei processi gestionali;
- 1.2 ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria dev'essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
- 1.3 ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, dev'essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- 1.4 nessun operatore sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o societari;
- 1.5 per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie e la relativa movimentazione possano non essere registrati o documentati;
- 1.6 il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte, della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili;
- 1.7 tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'Ospedale devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie;
- 1.8 è vietato in particolare: a) erogare prestazioni non necessarie o non appropriate; b) fatturare prestazioni non effettivamente erogate; c) fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente; d) duplicare la fatturazione per la medesima prestazione; e)

non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;

1.9 specifica previsione del codice etico;

1.10 diffusione del codice etico verso tutti i dipendenti;

1.11 esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive;

1.12 controllo dei flussi finanziari;

1.13 controllo della documentazione prodotta o acquisita ed in particolare delle fatture passive;

1.14 controllo delle liberalità, donazioni o sponsor per progetti;

1.15 divieto di promettere, offrire o consegnare denaro, anche per interposta persona, a dipendenti della PA di ogni qualifica o livello, al loro coniuge e ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore;

1.16 divieto per tutti gli addetti dell'Ospedale di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o di accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con l'Ospedale e voglia conseguirne indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;

1.17 divieto a chi agisce per conto dell'Ospedale nei rapporti con funzionari pubblici di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;

1.18 divieto di assumere alle dipendenze dell'Ospedale o di altra opera della Fondazione o comunque di opere collegate ex funzionari pubblici nei due anni successivi al compimento di un atto espressione di potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'Ospedale; lo stesso divieto vale per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso;

1.19 divieto a chi è addetto al servizio di prenotazione CUP di promettere favori per eludere le liste d'attesa per conseguire vantaggi in violazione delle norme di legge;

1.20 divieto a chi è addetto alla Casse di omettere controlli o suggerire strategie truffaldine per dispensare dal pagamento del ticket, in cambio di utilità non consentite;

1.21 previsione di concrete modalità di effettuazione degli incassi e dei pagamenti e procedure idonee ad identificare i soggetti che abbiano effettuato le operazioni di cassa per contante;

1.22 verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e terzi in genere sulla base di indici in uso (protesti, procedure concorsuali...);

1.23 specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;

1.24 trasparenza e tracciabilità degli accordi con altri enti per la realizzazione di investimenti;

1.25 verifica della congruità economica degli investimenti, comprese le consulenze, rispetto ai prezzi medi di mercato.

II

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro la personalità dell'individuo e contro la persona ed ai reati informatici ed in materia di diritto d'autore

1. selezione e assunzione del personale;
2. utilizzo di collegamenti telematici;
3. utilizzo di apparecchiature audiovisive;
4. assistenza ai pazienti ricoverati presso l'ospedale o in regime ambulatoriale;
5. gestione della sicurezza e dell'igiene del personale nei luoghi di lavoro;
6. trattamento dei dati personali.

Principali contromisure

- 2.1 l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (user ID) e da una parte privata (password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;
- 2.2 ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore s'impegna a non comunicare ai terzi;
- 2.3 è vietato utilizzare la user ID o la password di un altro operatore;
- 2.4 in sede di audit da parte dell'Organismo di vigilanza devono essere monitorati: a) la puntuale verifica dell'osservanza da parte degli addetti delle misure di sicurezza informatica previste nel DPS; b) il rispetto della normativa sulla privacy; c) il costante controllo dei soggetti abilitati ad interagire con i Sistemi Informativi Regionali o di altri Enti per l'immissione dei dati afferenti le attività istituzionali.

III

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro la vita e l'incolumità individuale

1. predisposizione dei documenti in materia di sicurezza secondo il D. Lgs. 81/08;
2. analisi dei rischi;
3. formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro;
4. individuazione delle fonti di stress lavorativo e prevenzione del mobbing;
5. impiego di lavoratori extracomunitari;
6. esternalizzazione di servizi mediante contratti di appalto o somministrazione.

Principali contromisure

- 3.1 redazione del Documento di Analisi dei Rischi secondo l'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e adempimenti connessi, con particolare riferimento a: a) previsione di programmi di formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo; b) espressa previsione o allegazione

nei contratti di reclutamento del personale della scheda di valutazione dei rischi specifici con indicazione della preventiva visita medica; c) effettuazione di una mappatura del rischio approfondita ed orientata secondo la specificità dell'area presa in considerazione; d) armonizzazione e coordinamento di tutte le attività già svolte in materia di gestione della sicurezza e previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il RSPP e l'Organismo di vigilanza, mediante adozione di un sistema conforme alle Norme OHSAS o equipollenti;

3.2 divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, possano essere tali da eliminare o ridurre la libertà sessuale degli addetti e dei pazienti;

3.3 tutta l'attività medico-sanitaria dovrà essere ispirata al massimo rispetto della vita umana in tutte le sue accezioni, con particolare riguardo alla tutela e difesa della integrità psico-fisica della persona umana;

3.4 le procedure di accettazione delle pazienti dovranno prevedere meccanismi di segnalazione significativi della cittadinanza, della provenienza da nazioni ove le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili siano diffuse e socialmente accettate; in cartella clinica potrà prevedersi un'apposita sezione ove far risultare il dissenso informato della paziente a qualunque pratica che possa astrattamente inquadarsi in tale fattispecie;

3.5 è obbligatorio comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza, da parte del personale medico ed infermieristico, di fatti e/o comportamenti sintomatici di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; conseguentemente l'Organismo deve riferire all'organo dirigente e/o di controllo tali situazioni, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza;

3.6 l'Organismo dovrà procedere anche autonomamente a controlli periodici sistematici, indipendentemente dalle segnalazioni ricevute, finalizzati all'eventuale scoperta delle predette pratiche vietate;

3.7 dotazione di strumenti informatici idonei ad impedire l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;

3.8 formazione ed informazione a tutti gli addetti delle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi;

3.9 corretta selezione e qualifica dei fornitori di beni e servizi, avuto riguardo alle potenzialità di interazione con i settori della comunicazione telematica ed al turismo sessuale;

3.10 divieto assoluto di ricorso al lavoro minorile, fuori dei casi consentiti dalla legge;

3.11 procedure di selezione, monitoraggio e valutazione del personale secondo criteri predefiniti e monitorati, conformi al codice etico ed al modello organizzativo.

IV

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti di criminalità organizzata

1. gestione di informazioni privilegiate;
2. emissione di comunicazione tramite media;
3. individuazione ed applicazione delle tariffe;
4. rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Principali contromisure

- 4.1 verifica preventiva di onorabilità e professionalità dei fornitori di beni o di servizi, da inserire in appositi elenchi di fornitori qualificati;
- 4.2 rilevamento da parte dell'Organismo di vigilanza di fattori anomali riguardanti l'assunzione di personale e la scelta dei fornitori e l'instaurazione di rapporti di natura commerciale e/o finanziaria con soggetti a rischio

V

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio

1. servizio di ristorazione.

Principali contromisure

- 1.1 applicazione del sistema HACCP e dei regolamenti UE in materia d'igiene alimentare nella produzione dei pasti;
- 1.2 controlli periodici dell'Organismo di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza alimentare.

VI

Reati Ambientali

1. gestione dei servizi tecnici dei fabbricati
2. raccolta e stoccaggio interno dei rifiuti
3. gestione dell'isola ecologica
4. gestione delle attrezzature
5. gestione ambientale

Principali contromisure

E' fatto obbligo ai responsabili delle unità organizzative a cui compete la gestione delle attività sensibili di valutare che l'unità stessa disponga di una struttura organizzativa

adeguata in termini quantitativi e qualitativi per poter adempiere efficacemente alle prescrizioni in materia ambientale.

I responsabili delle unità organizzative, con il supporto della Direzione strategica, devono :

- assicurare su base continua il corretto funzionamento dei presidi tecnici, adottando le azioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa ambientale;
- valutare, su base almeno annuale, che i presidi tecnici risultano essere adeguati, stante le migliori tecniche disponibili, per poter permettere il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle autorizzazioni ambientali esistenti;
- valutare, su base almeno annuale, il corretto funzionamento dei presidi tecnici;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa, trasferendo conoscenza del D. Lgs. n. 152/2006 e delle sue modalità applicative, fornendo loro delucidazioni adeguate e complete, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbi o casi di particolare criticità;
- comunicare senza indugio alla Direzione aziendale situazioni di anomalie o di malfunzionamenti che possano creare condizioni di rischio ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 ed indicare gli interventi correttivi necessari per ridurre l'esposizione al rischio;
- prevedere attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori per fornire loro una conoscenza adeguata della normativa applicabile e sulle azioni da porre in essere per assicurare che l'attività aziendale si sviluppi nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali per favorire il rispetto della normativa ambientale.